

CORTE DEI CONTI



0030153-23/09/2016-SCCLA-Y31PREV-A

S

*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Corte dei Conti  
UFFICIO di CONTROLLO sugli ATTI  
del MIUR, del MIBAC  
del MIN SALUTE e del MIN LAVORO

18 OTT 2016

Reg. 3878

Dr. M. MANTOVANI

*Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 17, comma 3;*

*Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;*

*Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" ;*

*Vista la legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modificazioni recante Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto ed in particolare l'articolo 13, comma 7;*

*Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 1, commi 241-246;*

*Visto il Decreto Interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 30 recante Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;*

*Visto l'articolo 2 del predetto Decreto Interministeriale del 12 gennaio 2011 rubricato prestazione aggiuntiva, che al comma 4, prevede che la misura del conguaglio è determinata in base all'ammontare dell'addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite di cui al comma 1;*

*Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 gennaio 2015, su determinazione del Presidente dell'Inail n. 328 del 3 novembre 2014, che ha fissato l'addizionale sui premi versati dalle imprese a decorrere dall'anno 2014, nella misura dell'1,33% per le voci di lavorazione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 e nella misura dello 0,02 % per le lavorazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto interministeriale;*



*[Handwritten signature]*



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

*Visto l'articolo 2, comma 6, del predetto Decreto Interministeriale del 12 gennaio 2011 che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'Inail, sentito il Comitato amministratore del Fondo, è determinata la misura della prestazione aggiuntiva e del conguaglio;*

*Visto il D.P.R. 12 maggio 2012 di nomina del Presidente dell'INAIL;*

*Vista la determinazione del Presidente dell'Inail n. 302 del 3 agosto 2015 relativa alla determinazione della misura complessiva dell'acconto della prestazione aggiuntiva per l'anno 2014;*

*Tenuto conto delle determinazioni assunte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla nota n. 5577 del 9 aprile 2014, in merito all'utilizzo delle economie costituite nel Fondo relative agli anni 2008-2010;*

*Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto nella seduta del 26 maggio 2016, in ordine alla misura complessiva e al conguaglio della prestazione aggiuntiva per l'anno 2014, indicate nella risultanze delle note tecniche del 29 aprile 2016 e del 27 giugno 2016 elaborate dalla Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto;*

*Vista la relazione del Direttore Generale dell'Inail del 7 luglio 2016;*

*Vista la determina del Presidente dell'Inail n. 256 dell'11 luglio 2016 recante Fondo vittime dell'amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 1 commi 241-246 e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n. 30. Determinazione della misura della prestazione aggiuntiva e del conguaglio per l'anno 2014;*

*Visto il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS-IGESPES espresso con nota n. 62228 del 25 luglio 2016;*





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

DECRETA

Articolo 1

1. La misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2014 è fissata in misura pari al 14,9%.

Articolo 2

2. La misura del conguaglio della prestazione aggiuntiva per l'anno 2014 è pari al 3,8%, tenuto conto della percentuale complessiva degli acconti della prestazione aggiuntiva già erogati.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale.

**13 SET. 2016**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

